

Allegato n. 2 al Documento di sintesi delle decisioni assunte dalla C.R-AA.LL. nella seduta del 29.03.2023

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DELLA REGIONE ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER L'ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL CONCORSO MEDESIMO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”*.

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11 in materia di *“Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi”*, che recepisce il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119, prevedendo che al presidente del consiglio comunale sia attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.

Visto il comma 51 dell'art. 13 della Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*, il quale prevede che gli enti locali siciliani, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima L.r. n. 13/2022, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*.

Visto, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;



- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Visto, in particolare, il comma 584 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Visto, in particolare, il comma 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai ripetuti commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Visto il Decreto del 30 giugno 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il *"Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni"* ed in particolare l'allegata nota metodologica.

Visto il comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 che modifica l'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 3 in materia di *"Composizione della giunta comunale"* dei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti.

Visto l'art. 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 *"Legge di stabilità regionale 2023-2025"*, che autorizza per il triennio 2023-2025 la spesa annua di 6.000 migliaia di euro destinata ai comuni a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai medesimi enti per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e che stabilisce, inoltre, che i criteri di riparto della predetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

Ritenuto necessario - ai fini della definizione dei criteri di riparto del concorso della Regione di cui all'art. 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2023 sopra richiamato - definire, preliminarmente, l'entità dell'adeguamento delle indennità degli Amministratori locali siciliani (Sindaci, Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli Comunali), tenendo in considerazione i criteri della nota metodologica di cui al citato Decreto ministeriale del 30 maggio 2022, opportunamente modificati in conformità alle specifiche norme della Regione Siciliana in materia di indennità di funzione degli Amministratori locali sopra richiamate ed, in particolare, in conformità all'art. 2, comma 1 penultimo periodo della L.R. n. 11/2015 ed al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2022.

Per quanto sopra esposto, la Conferenza Regione – Autonomie Locali definisce quanto segue:

- 1) Il concorso della Regione alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni, per il triennio 2023-2025, derivante dall'incremento delle indennità di funzione di cui al comma 51 dell'art. 13



della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è determinato ripartendo la somma annua complessiva di 6 milioni di euro, secondo i medesimi criteri definiti con la nota metodologica di cui al Decreto del 30 giugno 2022 emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il *"Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni"* opportunamente modificati in conformità alle specifiche norme della Regione Siciliana in materia di indennità di funzione degli Amministratori locali sopra richiamate ed, in particolare, in conformità all'art. 2, comma 1 penultimo periodo della L.R. n. 11/2015 ed al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2022 e considerando l'adeguamento dell'indennità di funzione nell'anno 2023 pari al 68 per cento delle misure indicate al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo quanto previsto dal comma 584 del medesimo articolo 1.

- 2) Sulla scorta delle specifiche tabelle elaborate come previsto al precedente punto 1), con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sarà approvato il Piano di riparto annuale della somma complessiva di 6.000 migliaia di euro in favore dei comuni destinatari del contributo.
- 3) Il contributo regionale spettante a ciascun comune in base al predetto Piano di riparto potrà essere assegnato a seguito di apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4 improrogabilmente **entro il 31 ottobre di ciascun anno**, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità, che dovrà indicare i conseguenti maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'erogazione, ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato, che dovrà essere rendicontato entro i termini e nelle forme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000. Il saldo sarà erogato a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione, a firma del Segretario comunale e del Responsabile dei servizi finanziari, riferita ai maggiori oneri effettivamente sostenuti.
- 4) Le eventuali economie - derivanti dalla mancata presentazione dell'istanza entro il termine previsto dal precedente punto 3) o da un ammontare di maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale inferiore al concorso regionale, determinato come previsto al punto 1) - saranno ripartite tra i comuni richiedenti il contributo ed assegnate a concorrenza dei maggiori oneri sostenuti.

Per la Segreteria
Il Dirigente del Servizio 4
Maria Teresa Tornabene



L'Assessore per le Autonomie locali e la F.P.
delegato a presiedere la Conferenza
On.le Andrea Barbaro Messina

